Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Città di Trani
Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Inviata a mezzo portale EmPULIA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
"POLIVALENTE SANT'ANGELO"

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CUP: C75B22000070006

Stazione Appaltante: Comune di Trani via ten. Morrico n° 2 Trani (BT)
Sito internet: www.comune.trani.bt.it
R.U.P.: ing. Domenico Massimo Casamassima – mail: domenicomassimo.casamassima@comune.trani.bt.it
PEC Protocollo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

IL DIRIGENTE DELLA TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO

Visto il Decreto di approvazione dell'elenco n.3a) Cluster 1 per l'ammissione a finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport del 24.08.2022 il Comune di Trani è risultato beneficiario del finanziamento relativo agli interventi candidati:
- al "Cluster 1" relativo all'intervento denominato "Polivalente Sant'Angelo" per l'importo di €. 1.700.000,00;

VISTO il comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che dispone, tra l'altro, che "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto";

RENDE NOTO

1. PREMESSE

Questa amministrazione intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n° 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120 (decreto semplificazioni), per l'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento denominato "Polivalente Sant'Angelo".

Il presente avviso ha valore di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto.

Ciascun concorrente, per poter presentare la propria manifestazione di interesse, deve possedere la qualificazione per le attività riconducibili alla procedura in oggetto.

Il soggetto partecipante non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, nè offerta al pubblico, ma semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara.

La manifestazione di interesse non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della S.A., nè l'attribuzione di alcun diritto del candidato.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte economiche e tecniche, oltre che ad effettuare sopralluoghi tecnici a fronte di apposita richiesta da parte di questo Ente.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Trani, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Polivalente Sant'Angelo" senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Pertanto, questa Stazione Appaltante procederà all'affidamento dell'incarico in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n° 76 convertito con Legge 11/9/2020 n° 120, previa un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare i professionisti da invitare alla suddetta procedura.

La procedura di indagine di mercato nonché quella di procedura negoziata sarà espletata sul portale "EmPULIA" – piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia.

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il presente avviso di indagine di mercato – in esecuzione della Determinazione del Dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio n° 1858 gen (n° 514 sett.) del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge – Determina a contrarre – con cui è stato disposto di affidare il servizio tecnico in epigrafe indicato, mediante procedura negoziata da espletare sul portale sul portale "EmPULIA" – piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura distinta in due fasi:

fase 1 – risposta all'indagine di mercato e richiesta di invito alla procedura negoziata
Gli interessati alla procedura indicata dovranno presentare apposita istanza secondo il modello messo a disposizione con il quale dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti nel presente invito e richiedere di essere invitati alla procedura negoziata.

Le istanze di partecipazione/dichiarazione verranno esaminate dal RUP incaricato che procederà alla verifica della idoneità degli operatori economici.
Tra i professionisti in possesso dei requisiti richiesti saranno scelti cinque soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante estrazione pubblica da eseguirsi nell'ambito del sistema Empulia il giorno e ora da comunicare agli aspiranti. Il RUP potrà a propria discrezione, invitare tutti i partecipanti all'avviso di indagine di mercato nel caso in cui il numero di partecipanti non sia eccessivo. Tale valutazione terrà debitamente conto dei principi della "maggior partecipazione" e della "celerità dell'azione amministrativa". In quest'ultimo caso non verrà effettuato alcun sorteggio e verranno inviati direttamente gli inviti.
La procedura negoziata verrà espletata anche nel caso in cui il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque e l'affidamento verrà concluso anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, l'Amministrazione potrà provvedere ad affidamento diretto in via fiduciaria.

fase 2 – partecipazione alla procedura negoziata in caso di invito da parte della stazione appaltante.

I concorrenti invitati alla procedura negoziata secondo le modalità e la tempistica stabilite nella specifica lettera di invito, dovranno confermare la sussistenza dei requisiti già dichiarati in sede di indagine di mercato ed inviare le schede con esplicitazione del possesso dei requisiti tecnici dichiarati nella fase 1.
Si procederà all'affidamento del servizio richiesto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016 n.50, sulla base dei criteri in seguito riportati.

La presentazione dell'istanza a partecipare alla presente indagine di mercato deve avvenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.12.2022** nei modi e nei termini di seguito riportati.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Domenico Massimo Casamassima, funzionario della terza area LL.PP. e patrimonio del Comune di Trani.

1.1 INDICAZIONI PER IL CORRETTO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
1) L'invio on-line della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle procedure telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;
2) Il sistema rifiuterà la documentazione pervenuta oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'risposta come "Rifiutata".
3) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
4) Qualora, entro il termine previsto, l'operatore economico invii più volte la documentazione per la partecipazione alla consultazione, il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima risposta pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra risposta precedentemente inviata. La stazione appaltante, tuttavia, potrà prendere visione di tutta la documentazione inviata, anche se in stato "Invalidato";
5) La presentazione della documentazione tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio della documentazione. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria risposta ("In lavorazione", ovvero "Salvato", "Inviato", "Invalidato") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" alla consultazione preliminare di mercato;
6) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;

Al fine di inviare correttamente la risposta, è, altresì, opportuno:

- Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
- Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
- Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali;
- Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.

1.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA

La documentazione della presente procedura comprende:

1) Avviso indagine di mercato;
2) Determinazione a contrarre del Dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio n° 1858 gen (n° 514 sett.) del 01.12.2022;
3) DIP;
4) fac simile di Istanza di Partecipazione/Dichiarazione (All. 1);
5) Schema di parcella;
6) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trani di cui il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione, come da schema di istanza di partecipazione, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione" (art.2 DPR 62/2013). Il Codice è liberamente scaricabile dal sito del Comune di Trani, nella Sezione Amministrazione Trasparente.
7) Protocollo di legalità tra la Prefettura - UTG di Barletta Andria Trani e il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture;
8) Patto di integrità;
9) Modello Dichiarazione anticorruzione PNRR;
10) Modello dichiarazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio);
11) Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 per Gare d'appalto.

La documentazione inerente alla presente procedura è disponibile sul sito internet: www.comune.trani.bt.it – sezione Bandi di gara, nonché sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPulia, entro il termine sottoindicato. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura "Termine richiesta quesiti", non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPulia utilizzando l'apposita funzione "*Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui*" presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 06.12.2022**.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al presente avviso pubblico, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il Sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA **entro il 07.12.2022** e saranno accessibili all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti in sede di registrazione al Portale.
Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 e saranno inoltrate come "avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.

Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

II Comune di Trani, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare, mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, gli operatori economici al fine di affidare successivamente l'incarico di redazione del progetto definitivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento denominato "Polivalente Sant'Angelo".

3. IMPORTO ASSUNTO A BASE D'ASTA PER L'INCARICO CON OFFERTE AL RIBASSO:

La prestazione richiesta riguarderà le categorie:
E.12 S.03 IA.01 IA.03

L'importo del servizio di redazione del progetto definitivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di che trattasi (valutato preliminarmente ai sensi L.G. Anac n. 1, e del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016) risulta complessivamente pari a **169.429,28** € (comprese le spese oltre oneri ed IVA), di cui:
62.442,76 € (comprese le spese oltre oneri ed IVA) per la redazione del progetto definitivo;
106.371,63 € (comprese le spese oltre oneri ed IVA) per Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva;
614,89 € (comprese le spese oltre oneri ed IVA) per la redazione della relazione geologica.

3.1 DURATA DEL SERVIZIO

Gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere consegnati entro 25 (VENTICINQUE) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio;
la D.L. e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva saranno svolti entro i tempi previsti per l'ultimazione dei lavori a farsi.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. *I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

4.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR di cui al successivo punto 4.5

4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del professionista/gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008

Il concorrente indica il nominativo e i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista incaricato dello sviluppo degli elaborati con tecnologia BIM

e) possesso della Certificazione dei Professionisti BIM

Il concorrente indica il nominativo e i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati:

- Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager);
- Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager);
- Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator);
- Operatore avanzato della gestione e modellazione informatica (BIM Specialist).

Per il geologo che redige la relazione geologica

f) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

g) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a €. 200.000,00. Tale requisito è richiesto per supportare la reale esperienza maturata dal soggetto e dei servizi effettuati per la stessa tipologia.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<**G**>>	Valore delle opere (euro)	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (euro)
	Codice	Descrizione			
IMPIANTI	IA.03	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*	1,15	150.000,00	225.000,00
IMPIANTI	IA.01	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	0,75	100.000,00	150.000,00
EDILIZIA	E.12	*Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte*	1,15	870.000,00	1.305.000,00
STRUTTURE	S.03	*Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.*	0,95	50.000,00	75.000,00

Comprova del requisito: i servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

i) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<**G**>>	Valore delle opere (euro)	Importo complessivo minimo per
	Codice	Descrizione			

					l'elenco dei servizi (euro)
IMPIANTI	IA.03	*Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*	1,15	150.000,00	120.000,00
IMPIANTI	IA.01	*Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio*	0,75	100.000,00	80.000,00
EDILIZIA	E.12	*Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte*	1,15	870.000,00	696.000,00
STRUTTURE	S.03	*Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.*	0,95	50.000,00	40.000,00

Per le categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie Impianti ID IA.01 e IA.03, ai fini della qualificazione, le attività devono essere svolte nella medesima ID opere oggetto dei servizi da affidare.

PRECISAZIONI

a) verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare/ progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;

b) come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ai fini della dimostrazione dei requisiti, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

d) ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.6.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo

per le categorie "Edilizia", "Strutture" e "Viabilità" e non si estende alle categorie "Impianti" in quanto, in tali casi, nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;
e) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
f) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.
g) ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento della progettazione occorre riferirsi a progetti affidati ed approvati dalla stazione appaltante entro il decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando/Disciplinare di gara. Nel caso di direzione lavori, occorre riferirsi a lavori iniziati ed ultimati entro il decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando/Disciplinare di gara.

4.5 REQUISITI SPECIFICI NELL'AMBITO DEL PNRR

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 del D.L. n. 77/2021).

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, qualora debba procedere a nuove assunzioni:
- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile.

Per ulteriori obblighi e adempimenti specifici nell'ambito del PNRR si rimanda alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

SOLO IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO IL POSSESSO DEI REQUISITI DOVRÀ ESSERE SEMPLICEMENTE DICHIARATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 - 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
IN CASO DI INVITO ALLA "FASE 2" I DATI AMMINISTRATIVI E TECNICO – ECONOMICI DEI SINGOLI SERVIZI TECNICI CONSIDERATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI LAVORI DI CUI A PUNTI 5.2 LETT. A) – 5.2 LETT. B), DOVRANNO ESSERE RIPORTATI OBBLIGATORIAMENTE NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000. L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI – PARI ALLA SOMMA DEGLI IMPORTI DEI SINGOLI SERVIZI TECNICI INDICATI DOVRÀ ESSERE INDICATO OBBLIGATORIAMENTE NELLA FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000. NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE ABBIA SVOLTO ENTRAMBE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, SI TERRÀ CONTO ESCLUSIVAMENTE DI UNA SOLA DELLE ATTIVITÀ.

5 OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR

5.1- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

a) Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 2)
Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione,

al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico e altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c)Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (par. 3 linee guida - art. 47, comma 3-bis).

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico e altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

d)Rispetto degli obblighi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile (par. 5 linee guida - art. 47, comma 4)

Il tecnico incaricato, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente il tecnico incaricato nel caso in cui, per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per la violazione dei suddetti obblighi saranno applicate le penali come quantificate e dovute in base alla previsione dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021.

La violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) determina, altresì, l'impossibilità per il tecnico incaricato stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

5.2- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI CD. "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

Il tecnico incaricato, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico**,** secondo le schede tecniche allegate alla guida operativa per il rispetto del principio DNSH alla circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica"), di cui in particolare:

- Decreto 11 ottobre 2017, recante «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;

5.3- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

Il tecnico incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

5.4- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR IN CASO DI SUBAPPALTO

Il tecnico incaricato, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:
- preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
- recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021.
-comporti l'obbligo per il subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5.5- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR IN CASO DI R.T. E FORME ASSOCIATIVE.

Come disposto dall'art. 6.1 della lettera di invito, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:
i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
ii. in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

5.6- OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR IN CASO DI AVVALIMENTO.

L'ausiliario, in caso di avvalimento, si obbliga verso il Tecnico incaricato e verso la Amministrazione committente ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, e concorrendo con il tecnico incaricato al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

5.7- ULTERIORI OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO E DIVIETI

Il tecnico incaricato si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente avviso di indagine di mercato, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP. L'esecuzione della prestazione dovrà

essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

Il tecnico incaricato si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il tecnico incaricato risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso tecnico incaricato e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il tecnico incaricato è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.
In particolare, il tecnico incaricato dovrà:
- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità;
- rispettare gli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato al Target della Misura di riferimento.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il tecnico incaricato sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:
a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;
b) fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto affidato siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, il tecnico incaricato sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

6. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **4.2 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 4.2 lett. b)** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **4.2 lett. c),** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Il requisito di cui al **punto 4.2 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione della prestazione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Il requisito di cui al **punto 4.2 lett. e)** relativo al possesso della Certificazione dei Professionisti BIM è posseduto da almeno un professionista indicato nel gruppo di lavoro.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 4.3 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 4.4 lett. h)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 4.4 lett. h)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 4.4 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 4.4 lett. h**) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, la mandataria deve possedere i due servizi attinenti alla prestazione principale**.**

7. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **4.2 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 4.2 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto **4.2 lett. c),** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al **punto 4.2 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA EmPULIA

8.1. Modalità di partecipazione alla procedura di gara

Consultazione delle" Guide Pratiche"
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "Linee Guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

Presentazione della risposta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla consultazione preliminare di mercato gli operatori economici devono inviare, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 13.12.2022** la propria documentazione, tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata.

1. Registrarsi al Portale tramite l'apposito link "Registrati" presente sulla home page di EmPULIA: l'operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su "**ACCEDI**";
3. Cliccare sulla sezione "**CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO**";
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "**CONSULTAZIONI PUBBLICATE**": si aprirà l'elenco di tutte le consultazioni pubblicate;
5. Cliccare sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**", in corrispondenza della consultazione di interesse;
6. Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione "**DOCUMENTAZIONE**";
7. Cliccare sul pulsante "**PARTECIPA**" per inviare la propria documentazione (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle risposte);
8. Denominare la propria risposta;
9. Busta "**DOCUMENTAZIONE**": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato"; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando "Aggiungi allegato" qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante (documentazione facoltativa);
10. Invio della documentazione: cliccare sul comando "**INVIA**"; le risposte inviate saranno già esaminabili dalla stazione appaltante prima del termine di scadenza della Consultazione preliminare di mercato.

Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria risposta seguendo la seguente procedura:

a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link "**CONSULTAZIONI A CUI STO PARTECIPANDO**";
c) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "**DOC COLLEGATI**", posta in corrispondenza della consultazione di interesse;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "**RISPOSTE**";
e) visualizzare la propria **documentazione**. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la documentazione è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

Assistenza per l'invio dell'istanza

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta *all'HELP DESK* TECNICO EmPULIA all'indirizzo e-mail: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione **"CONSULTAZIONI A CUI STO PARTECIPANDO"**, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" ovvero "Inserisci esecutrice", al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

Firma digitale
Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'AGID; l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di cinque giorni (escluso i festivi) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La stazione appaltante richiederà tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma;
L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta";
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilito dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".

10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente Avviso di indagine di mercato] contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione firmata digitalmente è presentata:
- nel caso di professionista singolo, **dal professionista**;
- nel caso di studio associato, **da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri**;
- nel caso di società o consorzi stabili, **dal legale rappresentante**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, **dal legale rappresentante della mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale
  c. rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  d. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

11. SUBAPPALTO

È ammesso subappalto nei termini e nei modi delineati dall'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 18/4/2016 n.50 – e previa autorizzazione rilasciata dal Comune – restando a carico dell'affidatario ogni onere relativo ed impregiudicata la sua responsabilità.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.
Gli OO.EE. dovranno presentare idonea polizza assicurativa professionale preliminarmente alla fase di aggiudicazione.

13. SOPRALLUOGO

Non è previsto **l'obbligo del sopralluogo** presso i luoghi oggetto di intervento.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'ANAC trattandosi di indagine di mercato.

15.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ai sensi del REG. 2016/679/UE, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, dell'eventuale procedura di gara ed atti conseguenti. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Trani, 02.12.2022

IL DIRIGENTE DELLA TERZA AREA
LL.PP. E PATRIMONIO
[firmato digitalmente]
ing. Luigi Puzziferri